

TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE PENALE

2597/17
15049/15
08/10/17
R.I.M.C.
R.G.N.R.
R.G.P.
R.G.

Dott. Gabriella Larato Presidente est.
Dott. Dorotea Catena Giudice
Dott. Claudia Ferlito Giudice

riunito in camera di consiglio ai sensi degli artt. 309 e ss. c.p.p.;
letta la richiesta di riesame avanzata dal difensore di Piana Angelo avverso
l'ordinanza, emessa in data 17/11/2017, dal Gip del Tribunale di Catania;
esaminati gli atti del procedimento relativo iscritto al n.2597/17 R.I.M.C. e
15049/15 R.G.N.R.;

ha emesso la seguente

ordinanza

Piana Angelo è stato sottoposto, con il provvedimento impugnato, alla misura della custodia cautelare in carcere per i delitti (capi 3 e 4 della rubrica) di cui agli artt. 110, 319, 319 bis, 321 e 353 c.p. - fatti commessi, in Trecastagni dal 2015 all'ottobre 2016 -.

Avverso l'ordinanza coercitiva ha proposto ricorso la difesa, contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, invocando, in subordine, una misura cautelare meno afflittiva.

Questo Tribunale, esaminato il materiale indiziario raccolto e sottoposto alla verifica del primo Giudice, ritiene che non sussistano gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente e che le condotte al medesimo ascritte non possano essere inquadrare nel paradigma del concorso nella corruzione e nella turbata libertà degli incanti.

Innanzitutto, va ricordato come la vicenda che vede coinvolto l'odierno indagato sia strettamente collegata a quella del coindagato Sgarlato Domenico, capo settore lavori pubblici e manutenzione del comune di Trecastagni, inserendosi in un'indagine più ampia che dimostrava la persistente operatività sul territorio catanese dell'associazione di stampo mafioso, denominata Cappello; sul punto, è sufficiente rinviare al provvedimento impugnato, ove è richiamata la lunga teoria di sentenze definitive che hanno attestato le vicende dell'organizzazione mafiosa, a partire dagli anni'90 (cfr: pag.7 e segg.); da ultimo, a riprova del



persistente radicamento e della continuità delle attività criminali del clan, va ricordato come, grazie all'indagine c.d. "Penelope", sia stata accertata la strutturazione dell'associazione Cappello - Bonaccorsi su più livelli, costituiti da un gruppo di comando, composto da Strano Santo, Catanzaro Giovanni, Lombardo Giuseppe Salvatore, Salvo Salvatore Massimiliano e Balsamo Calogero Giuseppe - e da diverse squadre organizzate, dirette sul territorio dal Salvo, quale soggetto posto al vertice del clan, con il ruolo di responsabile per la città, ossia delle attività criminali poste in essere nella città di Catania e dal Balsamo, quale responsabile per i paesi.

È emerso peraltro, dall'analisi dei rapporti tra i sodali e soggetti vicini al gruppo o terzi, che l'organizzazione criminale non si limitava allo svolgimento di attività criminose "tradizionali" - estorsioni, usura e traffico di sostanze stupefacenti - ma, anche attraverso l'ausilio di esponenti del mondo politico e/o attraverso la complicità di funzionari pubblici "corrotti", sosteneva imprese operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; si accertava in particolare che la "Geo ambiente s.r.l.", il cui amministratore di fatto era Guglielmino Giuseppe (figlio dell'indagato Guglielmino Vincenzo), era un'impresa a partecipazione mafiosa.

La prosecuzione delle indagini nel settore economico specifico, ha evidenziato gli interessi del Salvo e del suo gruppo verso le attività svolte dalla ditta "E.F. Servizi Ecologici s.r.l." riconducibile proprio a Guglielmino Vincenzo il quale, secondo l'impostazione accusatoria, rivestiva la qualità di partecipe, ricorrendo abitualmente alla protezione e all'intermediazione del clan, potendo contare sull'intervento del reggente, sia per mantenere l'operatività delle sue imprese sul territorio, sia per implementarne il raggio di azione, aggiudicandosi nuovi appalti.

Orbene, proprio la lettura combinata dei dialoghi captati, degli incontri monitorati e dei documenti acquisiti dagli inquirenti (per la cui disamina dettagliata va fatto rinvio recettizio alle pag. 73/145 del provvedimento impugnato) vale a dimostrare, ad avviso del Collegio, come il geometra Sgarlato, nella sua qualità, aveva asservito la sua funzione a interessi privati compiendo diversi atti contrari ai doveri d'ufficio: 1) turbava il regolare svolgimento della gara finalizzata ad assegnare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presso il Comune i Trecastagni, mediante previsione, nel



relativo bando, di alcuni specifici requisiti previamente concordati e appositamente suggeriti dall'imprenditore Guglielmino Vincenzo che si aggiudicava l'appalto con la sua ditta E.F. servizi ecologici; 2) affidava alla medesima ditta l'esecuzione di servizi aggiuntivi extracapitolato; 3) prorogava il servizio di RSU in favore dell'azienda del Guglielmino, ricevendo in cambio, quale controprestazione, l'assunzione del figlio Sgarlato Giorgio, con contratto a tempo pieno e indeterminato, presso la ditta E.F. servizi ecologici.

La determina n.387 dell'8/10/2015, con cui veniva disposto l'affidamento per due mesi del servizio RSU per il comune di Trecastagni, a firma del capo settore lavori pubblici e manutenzione Sgarlato Domenico, recepiva i contenuti di due bozze del bando – disciplinare di gara – che erano state corrette a mano, così da “incamerare” i suggerimenti forniti proprio dal Guglielmino in merito ai requisiti da inserire e segnatamente, nella parte relativa alla capacità tecnica del comune o comprensorio, veniva aumentato il numero di abitanti da pari o superiore a 8.400 a 10.000 e poi a 15.000 (all. 40 alla c.n.r. visivamente riprodotto nella richiesta del pubblico ministero) e veniva corretta ovvero cancellata e cerchiata la percentuale di raccolta differenziata del 25%; di tale argomento aveva discusso l'imprenditore, circa un mese prima (conv. n.82 del 6/9/2015) con la moglie, raccontandole dei suggerimento che lui stesso aveva “elargito” (pag.78 ord.) al Castro, così da garantire che la propria ditta in grado e di servire un comune con più di 11.000 abitanti sino a un massimo di 20.000 e di assicurare una percentuale di raccolta differenziata superiore al 35% si aggiudicasse la gara (“...gli ho detto è mirata...infatti Castro mi ha detto... lei come ce la ha?...”; “...Trecastagni me lo stanno portando su un piatto d'oro...” “...sono compiaciuto che mi volete dare il lavoro...però vedete che ho questa situazione, mi ha detto...non c'è problema il sindaco già è a conoscenza...”).

Il bando definitivo, pubblicato all'albo del comune, accoglieva i dati tecnici di cui si detto e con determina n.402 del 2/11/2015 del geometra Sgarlato il servizio d'igiene urbana, all'esito della gara relativa, veniva affidato alla ditta E.F. Servizi Ecologici s.r.l.; le operazioni di gara erano state dirette dall'indagato con l'assistenza del geometra Astuto Gabriele; nella stessa giornata, circostanza sintomatica del rapporto sinallagmatico dell'imprenditore con lo Sgarlato, il Guglielmino raccontava alla moglie di stare per assumere il figlio del geometra e che però al fine di evitare possibili denunce non lo avrebbe impiegato sul



territorio di Trecastagni “...il figlio dell'ingegnere...qua del capo settore, perché ad Astuto ora lo levano e diventa lui...questo lo metto ad Acicatena o qua e poi gli faccio il trasferimento d'ufficio così nessuno può parlare e dico no...il ragazzo è stato là...perché se no ora qua scoppia qualche denuncia...”.

Effettivamente Sgarlato Gregorio, veniva assunto a tempo pieno e indeterminato dalla ditta E.F. Servizi Ecologici s.r.l. in data 12/11/2015 e proprio di tale assunzione il Guglielmino e la figlia Graziella discutevano nel dicembre 2015 (pag. 112 e segg. ord. caut.) allorché il primo raccontava di contatti con il geometra, cui aveva “sistemato” il figlio, in vista di possibili ulteriori affidamenti di servizi.

Ancora di pattuizioni “opache” con “il geometra”, volte a incrementare i propri guadagni raccontava il Guglielmino (pag.120 e segg. dell'ord.) sottolineando nuovamente all'interlocutore Castro Giuseppe, a riprova della illiceità del rapporto sinallagmatico instaurato con lo Sgarlato, il pericolo che sarebbe derivato a quest'ultimo dal trasferimento a Trecastagni del figlio Gregorio; la documentazione, acquisita dalla polizia giudiziaria presso il comune di Trecastagni, consentiva di confermare, in linea con i riferimenti emersi dai dialoghi captati, il ricorso sistematico all'affidamento di servizi extra -capitolato e aggiuntivi all'imprenditore (pag. 127 ord. caut.).

Così richiamati in estrema sintesi i punti più significativi del compendio indiziario, rinviando in via recettiva a quanto in dettaglio descritto nel provvedimento impugnato e nella richiesta dei pubblici ministeri, il Tribunale ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni del Gip in punto di gravità indiziaria a carico dello Sgarlato.

Ciò premesso va detto che, secondo l'impostazione accusatoria fatta propria dal Gip, il ricorrente avrebbe concorso (capo 3) nel delitto ascritto ai concorrenti necessari - Guglielmino Vincenzo il corruttore e Sgarlato Domenico il corrotto -, quale intermediario tra i due e (capo 4) nel delitto di turbativa d'asta - la gara turbata veniva aggiudicata, nel comune di Trecastagni, alla E.F. Servizi Ecologici del Guglielmino - concorrendovi, quale intermediario, tra quest'ultimo e lo Sgarlato.

Ebbene, è indubbio come sia configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario e a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del



suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività d'intermediazione, finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Cass. sez. 6 n. 24535 del 10/4/2015).

Tuttavia, nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, gli elementi prospettati dall'accusa nella prospettiva indicata non appaiono connotati dalla gravità necessaria, così da delineare, con elevata probabilità, una condotta d'intermediazione in senso tecnico, ovvero tale da fornire quell'apporto necessario perché si possa parlare di concorso.

In altri termini, dalla disamina dei dati indicati a favore del coinvolgimento fattivo del Piana nella vicenda corruttiva, che vede protagonisti il Guglielmino e lo Sgarlato, pur significativi della piena conoscenza dei rapporti tra i due, non emerge con sufficiente chiarezza un ruolo di effettiva ed efficace intermediazione; invero, i rapporti tra lo Sgarlato e il Guglielmino, dalle conversazioni captate, appaiono diretti, o altrimenti vedono il coinvolgimento di Astuto Gabriele, funzionario del comune di Trecastagni addetto al settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Significativa l'allusione dell'imprenditore all'assunzione del figlio del geometra - controprestazione della condotta illecita del corrotto - e alle richieste del padre, avanzate a lui in prima persona e, ancora, le affermazioni dell'imprenditore, dialogando con la moglie (pag. 75 dell'ord. caut.) in merito al fatto che si sarebbe preso anche Misterbianco, che sarebbe andato a Trecastagni a parlare con il sindaco - elementi dimostrativi dell'assenza di una specifica intermediazione -; ma ancor più rilevante appare la circostanza che l'imprenditore suggerisse al Castro - impiegato presso il comune di Aci Catena - e, quindi a un soggetto diverso, quei dati - la capacità di servire un comune con più di 11.000 abitanti e la capacità dell'impresa "designanda" di assicurare una percentuale di raccolta differenziata superiore al 35%.- che avrebbero consentito alla sua impresa di aggiudicarsi l'appalto.

Ancora, nel riferirsi all'appalto di Trecastagni, il Guglielmino, conversando con la moglie e il Castro, affermava: "*...Misterbianco paga, Acicatena paga...Trecastagni è pure buono...me lo stato portando su un piatto d'oro...perché ci sono c'ho un amico...il geometra Astuto... è il capo settore...prima era Astuto ora è lui..me lo ha detto...dobbiamo darle il lavoro a lei...*" e spiegava che l'interlocutore (lo Sgarlato evidentemente diventato


caposettore al posto del geometra Astuto) lo aveva rassicurato che non c'erano problemi (è probabile che il riferimento fosse all'interdittiva – antimafia emessa a carico della ditta) e che il sindaco era già a conoscenza della questione.

È vero che il Piana, il Maugeri e lo Sgarlato si recavano insieme a incontrare il Guglielmino e Salvo Salvatore Massimo, ma non va dimenticato che i tre proprio a tali soggetti si erano rivolti per risolvere il problema degli atti intimidatori, compiuti in loro danno da Pappalardo Antonino, noto come "Nino Monterosso" ; non va trascurato, d'altro canto, la circostanza che il Guglielmino, parlando con tale Nicotra Santo Alessio, dopo un incontro avuto con il Piana e il Mauceri presso l'ingresso del comune di Trecastagni, faceva riferimento alla possibilità di ottenere, tramite i buoni uffici di tali soggetti, l'affidamento del servizio di RSU nel comune di Pedara e collegava la loro prossima assunzione alla possibilità di ottenere un appalto a Pedara "*...quello grosso con gli occhi chiari...è consulente del sindaco...quello che gli dice lui al sindaco lo fa...*" aggiungendo in risposta all'interlocutore che ne definiva le scarse capacità "contrattuali" ("*...mi era parso che erano...non sono nessuno...vogliono posti di lavoro...*") che "*...quello grosso con gli occhi chiari (Maugeri) è il consulente del sindaco "..."quello che gli dice lui il sindaco lo fa..."*".



Ritiene, in definitiva, il Collegio che il Piana così come il Mauceri, pur amici o comunque vicini allo Sgarlato da cui avevano ottenuto l'affidamento di vari lavori – fatto che aveva infastidito notevolmente "Nino Monterosso"- non svolgevano nella vicenda di Trecastagni un ruolo specifico, idoneo a realizzare un apporto concorsuale allo schema corruttivo, gravitando accanto ai reali protagonisti della vicenda così da beneficiare di vantaggi. È stato, tra l'altro, lo stesso Piana a spiegare che l'aggiudicazione dell'appalto, da parte della E.F. servizi ecologici del Guglielmino, era da loro auspicata, nella speranza di ottenere delle commesse per la loro piccola ditta.

Quanto, invece, alla vicenda di Pedara, che non risulta essersi concretizzata sotto un profilo rilevante penalmente, la stessa appare idonea a spiegare la disponibilità dell'imprenditore ad assumere il Piana e il Maugeri "*...è poi è come dicono loro che se ne vanno a Pedara e prendiamo il lavoro a Pedara, poi li divido uno a Pedara e uno là e poi siccome sono geometri oggi o domani gli facciamo fare i direttori della cioccolata...*".



In esito alle valutazioni compiute, ad avviso del Tribunale, il compendio indiziario acquisito non consente di condividere il giudizio di gravità espresso dal primo Giudice e impone l'annullamento dell'ordinanza per difetto del requisito di cui all'art. 273 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 309 c.p.p.

Annulla l'ordinanza impugnata emessa nei confronti di Piana Angelo e ne ordina la liberazione se non detenuto per altra causa.

Indica in gg.45 il termine per il deposito della motivazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania 21/12/2017

Il Presidente estensore



D. ...
C. ... 30-1-18 mot. rog. ca
Il ...
per ...